



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE, RICREATIVA E DI SOLIDARIETA'

"IL SORRISO"

TITOLO 1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita, con sede in Viale Signore Ritrovato n. 3 - Barrafranca, l'associazione ricreativa e di solidarietà denominata "IL SORRISO" di seguito detta anche semplicemente Associazione.
2. L'associazione è un centro di vita associativo e ricreativo autonomo, pluralista, democratico e solidale, a carattere ricreativo e per fini di solidarietà e, in caso di suo scioglimento *il suo patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito statuito in questo statuto e dalla disciplina del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni salva diversa destinazione imposta dalla legge.*
3. *Essa esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si fa divieto della distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali durante la vita dell'associazione e si fa obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.*
5. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
6. L'associazione è stata costituita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, legge quadro sul volontariato e successive modifiche. *L'organizzazione di volontariato è altresì disciplinata dal presente statuto che è stato adeguato in base alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

7. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

8. In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico si farà uso della locuzione Associazione o organizzazione di volontariato o ODV e/o anche (sino a quando sarà operativa l'anagrafe delle ONLUS) dell'acronimo ONLUS. *L'uso della locuzione Ente del Terzo settore e/o dell'acronimo ETS, diventa operativo e sarà utilizzabile al momento di iscrizione/migrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).*

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione si propone di svolgere attività nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- c) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- d) promozione della cultura e dell'arte;
- e) tutela dei diritti civili;
- f) ricerca scientifica;
- g) attività di tempo libero, nei settori sport, cultura, spettacolo, turismo etc.;
- h) attività ricreative;

2. Gli scopi che l'associazione si propone di perseguire e realizzare in armonia con le finalità di carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, solo a mero titolo esemplificativo, sono:

- praticare l'attività ricreativa quale supporto solidaristico agli individui più deboli, avvalendosi a tale fine in modo prevalente dei propri associati;

- promuovere una cultura della solidarietà, come concreta affermazione dei diritti, come cultura della responsabilità, come limite alla deriva individualistica, razzista, antropocentrica;
- sviluppare forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine e all'abbandono, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- creare iniziative verso le problematiche che riguardano gli anziani, gli emarginati i disabili e i disadattati;
- favorire le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- contribuire a portare l'intera area del volontariato e della solidarietà sociale, con le proprie identità ed autonomie, a divenire protagonista del dibattito, dei processi e delle istanze della società civile.

3. A tal fine, l'associazione si propone di:

- promuovere e radicare nuove esperienze ricreative e di solidarietà;
- elaborare, promuovere e gestire progetti a favore delle fasce più deboli ed in situazioni a rischio e di emarginazione sociale, promuovendo anche forme di auto-aiuto;
- creare e/o gestire centri residenziali e semi-residenziali e centri diurni a favore dei soggetti di cui fa riferimento il presente statuto;
- promuovere e/o gestire corsi di formazione professionale;
- attivare organi di stampa attraverso la creazione e la pubblicazione giornali, riviste, testi, etc.;
- creare centri di formazione, informazione, ricreativi;
- creazione e/o gestione di spazi verdi attrezzati impianti sportivi, centri educativi e riabilitativi e laboratori strutturali per disabili;

- organizzare mostre, convegni, conferenze;
- offrire servizi che qualificano e supportino l'iniziativa dei gruppi di solidarietà delle associazioni e delle istituzioni pubbliche e private attraverso la formazione, l'informazione e la consulenza;
- elaborare e promuovere progetti e campagne di promozione dei diritti civili e della persona e della salvaguardia dell'ambiente;
- attivare, in collaborazione con altre associazioni ricreative e di solidarietà, progetti ed iniziative comuni al fine di rendere più forte il ruolo ricreativo e di solidarietà;
- creare e/o gestire emittenti televisive e radiofoniche;
- favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra i cittadini, circoli ed altre organizzazioni democratiche;
- organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenze e di ricreazione dei soci, nonché spettacoli, cinema, teatro etc.

4. L'associazione opera con strutture proprie o, nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate.

5. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutti gli atti giuridici e le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

6. L'associazione, per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, è impegnata a integrare e coordinare la propria attività con quella di altri Enti associativi e consortili e della cooperazione sociale e a qualsiasi altro tipo di società che la legge consente.

7. L'Associazione potrà valersi dell'opera di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo, anche tra i soci, nei limiti strettamente necessari per qualificare e specializzare le attività.

TITOLO II - ADERENTI

Art. 3 - Norme Generali

1. L'Associazione opera, in misura determinante e prevalente, attraverso il lavoro personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
2. L'attività di volontariato non può in alcun modo essere retribuita nemmeno dai beneficiari.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione medesima.
4. All'Associazione possono aderire tutte le persone che, ispirate da valori cristiani ed animati dal comune sentire, ne condividono le finalità si riconoscono nel presente statuto, indipendentemente dal proprio credo politico, filosofico, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica, dalla professione svolta.
5. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 4 - Modalità di ammissione

1. Sono aderenti all'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserva lo statuto dell'Associazione, i regolamenti interni e le deliberazioni dei organi sociali. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, delibera. L'eventuale rifiuto di ammissione deve essere adottato dal Comitato con provvedimento motivato.

Art. 5 - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo aderente: *recesso ed esclusione del Socio*

1. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) dimissione volontarie (*il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo*);
- b) scioglimento o qualunque altra causa di estinzione del soggetto collettivo aderente;
- c) per morte;
- d) per espulsione deliberata dal Comitato esecutivo.

2. *Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione. I motivi possono essere:*

- a) inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) morosità nel versamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari senza giustificato motivo;
- c) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi e dei suoi aderenti;
- d) appropriazione di denaro, atti, documenti o di altri beni di proprietà dell'Associazione;
- e) comportamenti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione ed ai beni di sua pertinenza;



3. *L'esclusione è deliberata all'unanimità dall'organo amministrativo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre riesame all'assemblea dei soci ed eventualmente può presentare ricorso anche al giudice ordinario.*

Art. 6 - Diritti ed obblighi degli aderenti

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali);*
- *essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;*

- 
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;*
 - *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;*
 - *esprimere il proprio parere in assemblea e votare in Assemblea (direttamente o per delega), quindi hanno diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria purché già iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;*
 - *I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.*
 - *Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.*
 - *di recedere dall'appartenenza all'Associazione.*

e il dovere di:

- *rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.*

Art. 7 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'organo amministrativo e approvata dall'Assemblea dei soci; essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. *La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.*

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, ne prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti e/o associati;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

Art. 10 - Assemblea degli aderenti e/o associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda

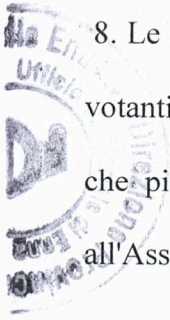


convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

5. Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli in tema di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione.

6. L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario verbalizzante.

7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano ovvero a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti.



8. Le deliberazioni assembleari devono essere verbalizzate, indicando, per le elezioni, numero dei votanti, numero dei voti validi e delle astensioni ed i voti riportati da ciascun candidato. Nel caso che più candidati ottengono gli stessi voti, viene eletto quello con più anzianità di iscrizione all'Associazione.

9. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) eleggere i membri del Comitato esecutivo;
- b) approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. e deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- e) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 11 - Comitato Esecutivo

1. Il **Comitato esecutivo** è l'organo direttivo e/o amministrativo dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati o aderenti. Esso è composto da un numero dispari di membri (da 5 a 9) fissati dall'assemblea che è chiamata ad eleggerlo. Esso *dura in carica 3 anni e i suoi*

componenti sono rieleggibili. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

2. Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Comitato esecutivo ha i seguenti scopi:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) *è tenuto a predisporre e approvare il bilancio di esercizio o rendiconto economico-finanziario (e quello sociale) ed il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti/associati;*
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- d) formare la volontà relativa agli atti giuridici da compiere ed ai contratti da stipulare necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- e) eleggere il Presidente;
- f) nominare il Segretario;
- g) accogliere o rigettare le domande di aspiranti aderenti;
- h) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- k) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni od enti, nonché l'adesione dell'Associazione a questi ultimi.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e dura in carica quanto l'organo di amministrazione.
2. Esso cessa dalla carica per decesso, per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti
 - a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;
 - d) predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;

- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;

Art. 14 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salva la facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti prefissati dall'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

TITOLO IV - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

ART. 15 - Risorse economiche

1. *Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:*

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di altre istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginale;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- i) eventuali fondi di riserva, deliberate dall'Assemblea, che sarà l'unico organo sociale legittimato a decidere circa il loro utilizzo.
- j) *altre entrate compatibili con la normativa in materia.*

2. *L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.*



3. *Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.*
4. *È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.*
5. *È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.*
6. *I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.*
7. *Ogni operazione finanziaria é disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.*

ART. 16 - Rendiconto economico-finanziario, conto preventivo e bilancio sociale

1. *Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) da sottoporre, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.*
2. *Dal Bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.*
3. *Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi delle disposizioni specifiche previste dal D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.*
4. *Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.*

5. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti e approvati dall'organo direttivo, vistati dal Revisore dei Conti (qualora venisse nominato), depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.

6. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 deve essere redatto il **bilancio sociale**.

ART. 17 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 18 - Personale retribuito

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 19 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Responsabilità della organizzazione

1. *L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.*

ART. 21 - Assicurazione dell'organizzazione

1. *L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.*

TITOLO V - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22- Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. *L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria. Essa delibera anche la destinazione delle risorse economiche residue (dedotte le passività).*
2. *In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui agli articoli 9 e 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.*
3. *L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runts.*
4. All'atto della messa in liquidazione, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche tra i non aderenti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Disposizioni finali

1. Tutte le previsioni del presente Statuto che fanno riferimento al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, ivi compreso l'uso dell'acronimo ETS, diventano operative al momento di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazione e a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ss.mm.ii., alla L.R. Sicilia n. 22/94 e n. 3/2012 e ss.mm.ii. (in quanto compatibili con le norme previste dal D.Lgs 117/2017), nonché nel Regolamento di Attuazione e nei protocolli interni dell'Associazione

RETO IL 21 OTT. 2022	AL N. 1266	SERIE II
ESITTI E ~~co~~ - (EUN ~~co~~)		
ATTO per IFOTI ~~co~~		
CATASTO E		

